

Addì, 6 febbraio 2023 in Trento

## VERBALE DI ACCORDO

tra

- l'**Associazione Trentina dell'Edilizia - ANCE Trento**, rappresentata dal suo Presidente geom. Andrea Basso e con l'intervento del dott. Stefano Libardoni, assistiti dal Direttore dott. Lorenzo Garbari,

e, in ordine alfabetico

- la **Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale dott. Matteo Salvetti, assistito dal signor Adnand Jovani della Segreteria Regionale;
- la **Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.** - Sindacato Provinciale di Trento, rappresentata dal Segretario Generale Signor Fabrizio Bignotti, assistito dal Segretario Generale aggiunto Nedzmi Mati.
- la **Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A.** - Sindacato Provinciale di Trento rappresentata dal Segretario Generale signor Marco Benati,

premesso che

- il CCPL edilizia 27 febbraio 2018, articolo 10, prevede l'erogazione, nell'ambito delle prestazioni fornite dalla Cassa edile di Trento a favore degli operai, di un'indennità giornaliera per i primi tre giorni di malattia, per eventi di malattia di durata fino a 12 giorni, in misura tale da assicurare il cento per cento della retribuzione minima contrattuale (articolo 10, lett. A) punti 1. e 2.);
- il CCNL edilizia 18 luglio 2018 prevede che *"Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile". Ancora: "Dal 1° gennaio 2019 (...) l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie saranno erogate dalle Casse Edili nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile". Infine "La restante aliquota dell'1,05%, fermo restando i rimborsi alle imprese per malattia e infortunio, dovrà essere finalizzata al rilancio del contratto di settore mediante premialità da riconoscere alle imprese";*
- a seguito di lungo confronto tra le parti sociali territoriali firmatarie del presente accordo, fermo restando quanto prescritto dalla contrattazione nazionale secondo cui l'insieme delle prestazioni agli operai diverse da quelle sanitarie vanno imputate allo 0,45% del Fondo Lavoratori, si è ritenuto, nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro, di addivenire a una soluzione concordata inerente alla copertura finanziaria delle erogazioni a titolo di indennità giornaliera per i primi tre giorni di malattia,


tutto ciò premesso, si concorda quanto segue

1. Nei casi di malattia di durata fino a 12 giorni, il datore di lavoro corrisponde all'operaio e all'apprendista non in prova il trattamento economico giornaliero, per i primi tre giorni di malattia coincidenti con giornate lavorative secondo l'orario normale di lavoro aziendale, tale da assicurare il cento per cento della retribuzione minima contrattuale di cui all'art. 26, comma 5 del CCNL 18.06.2008, al netto delle ritenute di legge e contrattuali, limitatamente a 2 eventi di malattia di durata fino a 12 giorni nell'anno solare, per lavoratore. Dal terzo evento annuo di malattia, non è più dovuto al lavoratore alcun trattamento economico o indennità sostitutiva;
2. La disciplina di cui al punto precedente modifica e sostituisce quanto previsto dall'art. 10 del CCPL edilizia 27 febbraio 2018, lettera A) punti 1. e 2., con decorrenza dal 1° febbraio 2023 per gli eventi di malattia che hanno inizio da detta data o successivamente;
3. Salvo quanto previsto ai punti precedenti, alle prestazioni a favore degli operai previste dall'art. 10 del CCPL edilizia 27 febbraio 2018, erogate dalla Cassa edile di Trento a decorrere dal 1° ottobre 2019 e fino alla data di decorrenza di cui al precedente punto 2., si fa fronte per il cinquanta per cento della spesa con le risorse disponibili sul Fondo Lavoratori 0,45% e per il restante cinquanta per cento della spesa con le risorse disponibili sul Fondo Imprese 1,05%;
4. Salvo quanto disciplinato ai punti precedenti, le Parti confermano quanto previsto dal CCNL 2018 ai sensi del quale *"Le ulteriori prestazioni per gli operai, fermo restando quanto previsto (...) sul Fondo Sanitario, saranno riconosciute nella misura dello 0,45% del predetto contributo del 2,25% alla Cassa Edile"*.

#### DICHIARAZIONE A VERBALE

Il conteggio degli eventi malattia, di durata fino a 12 giorni, relativamente all'anno 2023, avviene a decorrere dal mese di decorrenza stabilito al punto 2. e fino al 31 dicembre 2023.


ANCE Trento  
Associazione Trentina dell'Edilizia  
Il Presidente  
Andrea Basso



Fe.N.E.A.L. U.I.L.

Il Segretario

Matteo Salvetti



Adriano Jovanì  


FI.L.C.A. C.I.S.L.

Il Segretario

Fabrizio Bignotti



Segreteria regionale

Nedzmi Mati



F.I.L.L.E.A. CGIL

Il Segretario

Marco Benati

